

Art. 434 c.p.c. come modificato dal decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 febbraio.

Art. 434 c.p.c. - Deposito del ricorso in appello

Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnata e in relazione a questo deve indicare:

- 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
- 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.